



# FIGC

# COMUNICATO STAMPA



Roma, 14 marzo 2014

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P. – Serie A - Serie B**

**RIUNIONE VENERDÌ 14 MARZO 2014**

**1. Ricorso A.C. SIENA S.p.A.**

avverso le sanzioni:

- 1) ammenda €10.000,00 al sig. Beretta Mario;
- 2) ammenda €10.000,00 alla società A.C. Siena S.p.A. inflitta a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. in relazione all'operato del suo tesserato,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 5, comma 1 C.G.S. - nota n. 2047/208 pf13-14 SP/SS/blp del 31.10.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 3.12.2013)

**2. Ricorso A.C. SIENA S.P.A.**

avverso le sanzioni:

- a) inibizione di mesi 3 alla sig.ra Mezzaroma Valentina;
- b) penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2013/2014 alla società A.C. Siena S.p.A. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per la condotta ascritta al proprio Legale Rappresentante,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 10 comma 3 C.G.S.:

- in relazione al Titolo I), paragrafo III), punto 1) del Com. Uff. 167/A del 7 maggio 2013 relativo al Sistema Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B stagione sportiva 2013/2014 - nota n. 2525/203 pf 13-14/SP/blp del 21.11.2013;

in relazione all'art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle N.O.I.F. - nota n. 2978/295 pf 13-14/SP/blp del 12.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 9.1.2014)

**3. Ricorso Calc. BERARDI DOMENICO**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Sassuolo/Parma del 2.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014)

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, e per l'effetto:

- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta al Sig. Beretta Mario a €5.000,00 con diffida;
- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta all'A.C. Siena S.p.A. a €5.000,00.

**RESPINTO**

**RESPINTO**



**4. Ricorso Calc. DELVECCHIO GENNARO**  
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate  
effettive di gara inflittagli seguito gara Palermo/Bari  
del 28.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la  
Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n.  
62 del 4.3.2014)

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, e per  
l'effetto, riduce la sanzione della squalifica  
inflitta a 2 giornate effettive di gara.

